

TIONE DI TRENTO

19 MAG. 2008

REP. n. 1060

Con delegazione accettata dal Tesoriere

Contratto di mutuo

Ai sensi dell'art. 42 e seguenti del d. lgs. 1.9.1993 n. 385

Repubblica italiana

REP. n. 1060 del 19.05.2008

Si sono costituiti i signori:

- Creazzi Gianfranco nato a Rivoli Veronese il 30/05/1952, quadro direttivo di IV livello, domiciliato per la carica in Trento, Via G. Galilei, 1 che interviene in rappresentanza di UniCredit Corporate Banking Spa, quale istituto mutuante, con sede legale in Verona, via Garibaldi, 1, (società appartenente al gruppo bancario "UniCredito Italiano", iscritto nell'albo dei gruppi bancari n. 3135) capitale sociale euro 4.107.904.696 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 03656170960, codice ABI 03226.8, e che, in seguito sarà indicata come "Banca", in forza della procura in data 2/1/2003 numero 87071/6406 di repertorio dott. Marco Cicogna, notaio in Verona registrata a Verona il 7/1/2003;
- Viviani Diego, nato a Tione di Trento il 10/01/1960, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 6, c. 4, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale" approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 16/03/2005 e in esecuzione della deliberazione giunta n. 295/2007 del 1/10/2007 quale rappresentante del Comune di Tione di Trento, con sede in Piazza Cesare Battisti 1 a Tione di Trento, codice fiscale 00336020227, e che in seguito sarà indicato come "ente mutuatario".

Art. 1 - Scopo, Erogazione del mutuo e Adempimenti

La Banca concede a titolo di mutuo all'ente mutuatario, che accetta, la somma di euro 148.599,00 (euro centoquarantottomilacinquecentonovantanove/00)

Il mutuo è concesso e accettato ai patti e alle condizioni tutte previste dal presente contratto e dal documento di sintesi che firmato dalle parti si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti prendono atto che l'allegato documento di sintesi riporta la sintesi delle più significative condizioni contrattuali e economiche relative al contratto.

L'ente mutuatario dichiara inoltre di aver ricevuto prima d'ora copia del foglio informativo relativo alle operazioni delle specie e copia del foglio denominato

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE  
N. 208 DD. 1.9.15

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giuseppe Stefani



23.5.08 682  
serie 3





"principali norme di trasparenza" e di aver ricevuto copia del testo contrattuale idonea per la stipula e copia del documento di sintesi.

L'ente mutuatario, in persona del suo legale rappresentante, con la sottoscrizione del presente atto si obbliga ad impiegare la somma esclusivamente per i lavori di risanamento della Casa Comunale di Saone. L'ente mutuatario accetta e riconosce che l'utilizzo delle somme mutate potrà avvenire solo previo benestare della Banca la quale lo rilascerà esclusivamente per gli scopi sopraindicati.

## Art. 2 - Termini, modalità di rimborso e interessi .

La somma mutuata viene accordata per 10 anni al tasso di interesse fisso del 4,519 % semestrale, corrispondente al 4,719 % nominale annuo al quale corrisponde una rata semestrale di ammortamento di 9.406,15 (euro novemilaquattrocentoseivirgola15). Detto tasso corrisponde alla rilevazione dell'IRS Interest Rate Swap 7 anni rilevato il giorno lavorativo precedente quello di stipula del presente contratto, aumentato dello spread a favore della Banca di 0,2 p.p.a.

A detto tasso di interesse nominale e liquidabile con cadenza semestrale, corrisponde un interesse del % effettivo in ragione d'anno.

In relazione a quanto disposto dalla deliberazione del cicr del 4.3.2003, in tema di trasparenza delle operazioni bancarie, il valore dell'indicatore sintetico di costo è pari al 4,719 % annuo.

L'ente mutuatario si obbliga a rimborsare la somma così mutuata con il sistema dell'ammortamento graduale entro anni 10 (dieci), pagando senza interruzioni, in valuta legale, alla Banca, presso la sua Filiale di Trento Centro (ABI 3226 CAB 01800), n. 20 (venti) rate semestrali costanti posticipate, ciascuna, comprensive di capitale ed interessi, tenendo conto dei giorni dell'anno commerciale (360) diviso 360, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a cominciare dalla prima rata scadente il 31 dicembre 2008 e fino all'ultima rata semestrale scadente il 30 giugno 2018, secondo il piano di ammortamento, che firmato dai contraenti, si allega sotto la lettera "B" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

L'ammortamento del presente mutuo decorrerà dal 1° luglio 2008.

Sulle somme utilizzate nel periodo intercorrente dalla data odierna a quella di decorrenza dell'ammortamento, saranno dovuti dall'ente mutuatario alla Banca gli interessi di preammortamento calcolati al tasso annuo nominale sopraindicato, tenendo conto dei giorni dell'anno commerciale (360) diviso 360.

Gli interessi così maturati saranno corrisposti dall'ente mutuatario unitamente alla prima rata semestrale di ammortamento del mutuo ed il loro importo sarà pertanto gravato, degli ulteriori interessi calcolati al medesimo tasso semestrale del mutuo dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata semestrale.



*Handwritten signature: Len. Lurba*



### Art. 3 - Rimborso anticipato

Nel caso in cui il finanziamento sia regolato a tasso fisso l'ente mutuatario ha facoltà, previo preavviso scritto raccomandato di 60 giorni da inviarsi alla Filiale della Banca, di rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo corrispondendo alla Banca un importo pari al differenziale, se positivo, tra le rate residue calcolate al tasso contrattualmente previsto e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari al tasso IRS con scadenza pari alla durata finanziaria residua del mutuo e rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente la data di estinzione anticipata sul circuito reuters, pagina isdafix2, euribor basis, 11 am c.e.t.); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego.

### Art. 4 - Interessi di mora

Qualunque ritardato pagamento, salve le più gravi conseguenze in quanto possa costituire inadempienza contrattuale, sarà soggetto, senza necessità di diffida, ad interesse di mora in misura pari a 2 (due) punti nominali annui in più del tasso vigente tempo per tempo per il mutuo, seguendone le variazioni.

L'interesse di mora sarà comunque contenuto nel limite del tasso medio risultante tempo per tempo dalle rilevazioni trimestrali relative alle operazioni della specie previste dall'art. 2 della legge 108/96 aumentato della metà. Su detti interessi non si applica la capitalizzazione periodica.

### Art. 5 - Delegazione di pagamento

A garanzia del puntuale pagamento delle ragioni creditorie della Banca, comunque dipendenti dal presente mutuo, l'ente mutuatario vincola irrevocabilmente e per tutta la durata del mutuo una quota delle proprie entrate effettive sufficienti a garantire ciascuna semestralità del mutuo stesso nel suo effettivo importo, determinato secondo quanto indicato al precedente art. 2.

A tal fine l'ente mutuatario si impegna a far accettare al proprio Tesoriere/Cassiere un apposito atto di delega con il quale assume corrispondente obbligazione ad accantonare, sul totale delle entrate dell'ente mutuatario e con precedenza su ogni altra debitoria, le somme necessarie al puntuale pagamento delle semestralità del mutuo, ed a corrisponderle, anche in assenza di apposito mandato di pagamento, direttamente e irrevocabilmente alla Banca alle pattuite scadenze semestrali, fatte salve le ipotesi di sopravvenuta indisponibilità delle somme.

Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria l'ente mutuatario dovrà fare assumere all'eventuale nuovo Tesoriere/Cassiere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, provvedendo a fare accettare dal medesimo l'impegno al pagamento di cui al presente articolo per il residuo periodo di durata del mutuo, dandone comunicazione alla Banca. In caso diverso l'ente mutuatario incorrerà nelle comminatorie di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 8.

Qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi vincolati o comunque venisse a cessare la vincolabilità o la disponibilità delle

*Giuseppe*

*Luigi*



relative somme, anche per effetto di pignoramenti e/o sequestri da parte di terzi o anche a seguito della cessazione per qualsiasi motivo del servizio di tesoreria/cassa da parte di un Tesoriere/Cassiere, l'ente mutuatario si impegna a rilasciare, su semplice richiesta della Banca, altri idonei strumenti finalizzati al puntuale pagamento delle rate del mutuo o altre garanzie anche reali di gradimento della Banca. La stessa Banca resterà facoltizzata, in caso di inadempienza a quanto sopra da parte dell'ente mutuatario, a dichiarare la risoluzione del contratto ed a pretendere la restituzione dell'intera somma mutuata e non ancora rimborsata entro quindici giorni dalla richiesta da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

#### Art. 6 – Adempimenti

L'ente mutuatario dovrà produrre alla Banca entro 60 (sessanta) giorni l'atto di delega accettato dal Tesoriere/Cassiere dell'ente.

#### Art. 7 – Obbligazioni

L'ente mutuatario si obbliga a:

- stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle rate mensili/semestrali del mutuo, dandone prova a richiesta mediante la produzione alla Banca di un estratto autentico del bilancio stesso;
- soddisfare la Banca, con ogni suo altro mezzo, quanto, per qualsiasi ragione, detta Banca non potesse conseguire con l'assunzione dell'impegno da parte del Tesoriere/Cassiere di cui al precedente art. 5;
- prestarsi, su semplice richiesta della Banca, ad ogni atto o formalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del vincolo di cui al precedente art. 5 sui nuovi eventuali cespiti delegabili che gli verranno assegnati;

#### Art. 8 - Decadenza del beneficio del termine - Risoluzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto e specificatamente dei superiori artt. 1, 5 e 7, comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle somme insolute, degli interessi di mora nella misura indicata al precedente art. 4. Trascorsi 30 giorni dalla data dell'inadempienza di cui al punto precedente, la Banca si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. - senza bisogno di alcuna preventiva formalità nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni - e di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dando luogo all'obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito - comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora.

#### Art. 9 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del mutuo, il foro competente per le azioni promosse dall'ente mutuatario è esclusivamente quello

della sede legale della Banca, e cioè Verona. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del dall'ente mutuatario, a sua insindacabile scelta, anche in uno qualsiasi dei fori previsti dalla legge, nonché nel foro nella cui circoscrizione trovasi la Filiale della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto di mutuo.

#### Art. 10 – Domicilio

Per ogni effetto di legge la Banca elegge domicilio presso la sede della sua Filiale di Trento Centro.

L'ente mutuatario presso la sua sede legale o, se qui irreperibile, presso il Comune di Tione; a tale domicilio eletto, la Banca potrà fare eseguire la notificazione di tutti gli atti anche esecutivi.

#### Art.11 - Commissioni e spese

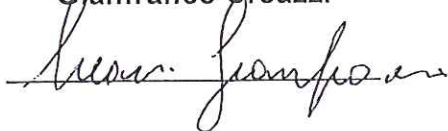
Spese e tasse di questo atto e delle copie occorrenti, di registrazione, di quietanza ed ogni altra anche successivamente dovuta per qualunque titolo in relazione al presente atto, come quelle dovute per eventuali diritti di istruttoria, vengono assunte dall'ente mutuatario, esonerata la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Gli oneri eventuali occasionati dal mutuo durante l'intera durata del medesimo competeranno all'ente mutuatario nella misura prevista nell'allegato documento di sintesi e nell'apposito foglio informativo tempo per tempo vigente a disposizione nei locali aperti al pubblico conformemente alle disposizioni di legge in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali applicate.

#### Art. 12 - Precisazioni finali

Tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogni altra tassa o imposta presente o futura per qualunque titolo conseguente al presente atto, vengono assunte dall' ente mutuatario anche per conto dei propri successori o aventi causa coi vincoli della solidarietà e dell'indivisibilità.

Unicredit Corporate Banking Spa  
Gianfranco Creazzi

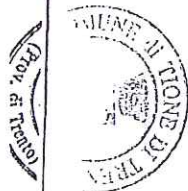


Comune di Tione di Trento  
Diego Viviani



TIONE DI TRENTO

19 MAG. 2008





Documento di sintesi n° ML004

Data 19/5/2008

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli  
n.115 e seguenti T.U.B.

**DOCUMENTO DI SINTESI****MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO O VARIABILE AD ENTI  
LOCALI****CONDIZIONI ECONOMICHE PIU' SIGNIFICATIVE**

|                      |                           |       |       |
|----------------------|---------------------------|-------|-------|
| Durata               | 120 mesi                  |       |       |
| Periodicità rate     | semestrale                |       |       |
| Tasso nominale annuo | IRS 7 anni + spread 0,20% | ossia | 5,719 |
| ISC                  | 5,71                      | %     |       |

**CONDIZIONI CONTRATTUALI PIU' SIGNIFICATIVE**Scopo, erogazioni e adempimenti

L'ente mutuatario potrà chiedere alla Banca, dopo aver prodotto alla Banca stessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto, la copia esecutiva del contratto debitamente registrato e un esemplare dell'atto di delega con la relazione di notifica effettuata al Tesoriere dell'Ente mutuatario, di utilizzare parzialmente e/o totalmente la somma mutuata anteriormente all'entrata in ammortamento.

L'Ente trasmette alla Banca, ai sensi del comma 3 dell'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una dichiarazione che attesti che l'utilizzo del ricavato del mutuo avviene sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori, peraltro senza alcuna responsabilità della Banca in ordine all'impiego predetto.

La Banca verserà l'importo richiesto al Tesoriere dell'Ente mutuatario sul conto di tesoreria intestato all'Ente e indicato in contratto.

La Banca provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 34, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a versare comunque la somma relativa al finanziamento, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, al Tesoriere dell'Ente mutuatario il primo giorno lavorativo successivo alla data di entrata in ammortamento del mutuo sempreché l'Ente mutuatario abbia prodotto la predetta documentazione.

Qualora la detta documentazione pervenga alla Banca dopo l'entrata in ammortamento del mutuo e quindi il versamento al Tesoriere avvenga dopo tale data, esso verrà eseguito entro tre giorni dalla data di messa a disposizione dell'importo mutuato, da intendersi quella comunicata dalla Banca all'Ente mutuatario non appena la Banca medesima avrà riscontrato la conformità della suddetta documentazione a quanto previsto nel presente contratto. In tale ipotesi sulle somme vincolate presso la Banca sarà riconosciuto, a partire dalla data di entrata in ammortamento del mutuo e fino alla data di versamento del medesimo al Tesoriere dell'Ente mutuatario, un interesse compensativo nella misura definita in contratto e che la Banca si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, in relazione all'andamento del mercato finanziario, con il solo obbligo del preavviso all'Ente mutuatario mediante lettera raccomandata.

Qualora la documentazione non venga consegnata alla Banca dall'Ente mutuatario entro 60 giorni dalla stipula, la Banca avrà la facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo e di utilizzare la somma per l'estinzione del mutuo, addebitando ogni ulteriore spesa ed onere accessorio all'Ente mutuatario, come previsto in contratto.

Rimborso anticipato

L'ente mutuatario potrà liberarsi anticipatamente del debito in tutto o in parte, purché la richiesta pervenga a mezzo raccomandata con preavviso scritto di 30 giorni e siano saldati gli arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali anche irripetibili ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito oltre l'importo della commissione onnicomprensiva prevista in contratto.

Sono e saranno a carico dell'Ente mutuatario ogni e qualunque imposta e tassa, contributo e gravame, anche per rivalsa, che colpiscano o siano per colpire in avvenire i capitali dati a mutuo e/o i loro frutti.





Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n.115 e seguenti T.U.B.

**DOCUMENTO DI SINTESI****MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO O VARIABILE AD ENTI LOCALI**Delegazioni di pagamento

A garanzia dell'integrale pagamento di ciascuna delle semestralità del mutuo nel suo effettivo importo determinato nel contratto ed ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, l'Ente mutuuario rilascia delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le Comunità montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

Notifica e adempimenti del tesoriere

In virtù dell'atto di delega notificato ai sensi dell'art. 220 del D.LGS. 18 agosto 2000 n° 267, il Tesoriere dell'Ente mutuuario è tenuto a versare a favore della Banca, alle prescritte scadenze, gli importi dovuti.

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale, per qualunque causa, compresa quella di forza maggiore, saranno dovuti gli interessi di mora contrattualmente stabiliti.

L'Ente mutuuario si obbliga a:

- stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle rate semestrali del mutuo, dandone prova alla Banca, ove richiesto;
- a soddisfare la Banca di quanto, per qualsiasi ragione la Banca stessa non potesse conseguire in virtù dell'atto di delega di cui sopra;
- in caso di variazione del tasso (mutui a tasso variabile), l'Ente mutuuario si impegna a delegare e vincolare una somma corrispondente alla maggiorazione delle rate semestrali di ammortamento e del preammortamento e a rilasciare apposito atto di delega suppletivo o sostitutivo del precedente con indicazione delle nuove semestralità di ammortamento e del preammortamento;
- adoperarsi, su semplice richiesta della Banca per l'esecuzione di ogni atto o formalità necessari per l'attuazione dell'eventuale trasferimento del vincolo sui nuovi cespiti delegabili;
- inserire in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il proprio Tesoriere di effettuare, alle prescritte scadenze, i versamenti di cui al contratto, di effettuare gli opportuni accantonamenti e di versare le indennità di mora di cui al contratto in caso di mancato o ritardato pagamento.

Decadenza del beneficio del termine – risoluzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto comporta per la Banca la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con conseguente diritto per la Banca di chiedere l'immediato pagamento di ogni suo credito relativo al mutuo.

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del mutuo, il Foro competente per le azioni promosse dall'Ente mutuuario è quello della sede legale della Banca, e cioè Verona. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti dell'Ente mutuuario anche in uno qualsiasi dei Fori indicati in contratto.

Commissioni e spese

Spese e tasse di questo atto e delle copie occorrenti, di registrazione, di quietanza ed ogni altra anche successivamente dovuta per qualunque titolo in relazione al presente atto, come quelle dovute per eventuali diritti di istruttoria, vengono assunte dall'Ente mutuuario, esonerata la Banca da ogni responsabilità al riguardo.

Trattamento tributario

Per il trattamento tributario sono applicati gli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973 n° 601 ed in particolare dell'esenzione di cui all'art. 19 comma 2 lettera b) del D.P.R. medesimo.

Il presente Documento di sintesi, frontespizio del contratto di MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO O VARIABILE AD ENTI LOCALI, è composto di n. 3 fogli separati tra loro e reca una sintesi delle più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economiche del suddetto contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Si conviene che ogni eventuale riferimento ai fogli informativi analitici di cui alla legge 154/92, presente nel testo del predetto contratto, deve intendersi come riferimento al presente Documento di Sintesi.

Il Cliente dichiara, con la sottoscrizione del presente documento in ogni suo foglio:

- \* di aver contestualmente ricevuto copia integrale del Documento di sintesi e del Contratto;
- \* di accettare le condizioni economiche in esso contenute.

*Handwritten signature: per. Guido Inghel*

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n.115 e seguenti T.U.B.

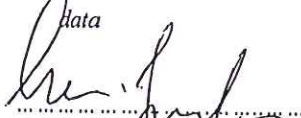
**DOCUMENTO DI SINTESI**

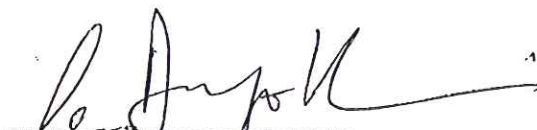
**MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO O VARIABILE AD ENTI LOCALI**



19/05/2008

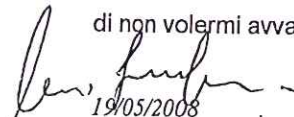
data

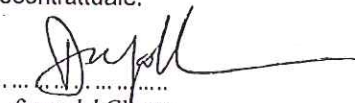
  
.....  
firma della Banca

  
.....  
firma del Cliente

**DICHIARO DI:**

di non volermi avvalere del diritto all'informazione precontrattuale.

  
19/05/2008  
data

  
.....  
firma del Cliente

Dati del Cliente: **COMUNE DI TIONE – PIAZZA C. BATTISTI, 1 38079 TIONE DI TRENTO TN**  
(Cognome, Nome, indirizzo / Ragione o Denominazione sociale, Sede Legale)

.....



ALLEGATO " B " AL CONTRATTOREP. N. 1060 DD. 18.05.2008

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE SVILUPPATO AL TASSO IRS 7A DEL  
17 MAGGIO 2008 PARI A 4,519% AUMENTATO DELLO SPREAD DELLO 0,20

CAPITALE € 148.599,00

TASSO INTERESSE

SEMESTRALE

2,3595 TASSO NOM. ANNUO

4,719

DURATA ANNI

10 TASSO EFF. ANNUO

4,7746724

| N. RATA    | QUOTA CAP  | QUOTA INT  | RATA       | DEBITO RESIDUO |
|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0          |            |            |            | 148599         |
| 31/12/2008 | € 5.899,96 | € 3.506,19 | € 9.406,15 | € 142.699,04   |
| 30/06/2009 | € 6.039,16 | € 3.366,98 | € 9.406,15 | € 136.659,88   |
| 31/12/2009 | € 6.181,66 | € 3.224,49 | € 9.406,15 | € 130.478,22   |
| 30/06/2010 | € 6.327,52 | € 3.078,63 | € 9.406,15 | € 124.150,71   |
| 31/12/2010 | € 6.476,81 | € 2.929,34 | € 9.406,15 | € 117.673,89   |
| 30/06/2011 | € 6.629,63 | € 2.776,52 | € 9.406,15 | € 111.044,26   |
| 31/12/2011 | € 6.786,06 | € 2.620,09 | € 9.406,15 | € 104.258,20   |
| 30/06/2012 | € 6.946,18 | € 2.459,97 | € 9.406,15 | € 97.312,02    |
| 31/12/2012 | € 7.110,07 | € 2.296,08 | € 9.406,15 | € 90.201,95    |
| 30/06/2013 | € 7.277,83 | € 2.128,32 | € 9.406,15 | € 82.924,12    |
| 31/12/2013 | € 7.449,55 | € 1.956,59 | € 9.406,15 | € 75.474,56    |
| 30/06/2014 | € 7.625,33 | € 1.780,82 | € 9.406,15 | € 67.849,24    |
| 31/12/2014 | € 7.805,25 | € 1.600,90 | € 9.406,15 | € 60.043,99    |
| 30/06/2015 | € 7.989,41 | € 1.416,74 | € 9.406,15 | € 52.054,58    |
| 31/12/2015 | € 8.177,92 | € 1.228,23 | € 9.406,15 | € 43.876,66    |
| 30/06/2016 | € 8.370,88 | € 1.035,27 | € 9.406,15 | € 35.505,78    |
| 31/12/2016 | € 8.568,39 | € 837,76   | € 9.406,15 | € 26.937,39    |
| 30/06/2017 | € 8.770,56 | € 635,59   | € 9.406,15 | € 18.166,83    |
| 31/12/2017 | € 8.977,50 | € 428,65   | € 9.406,15 | € 9.189,33     |
| 30/06/2018 | € 9.189,33 | € 216,82   | € 9.406,15 | € 0,00         |

